



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fabrizio Di Lorenzo

IL SINDACO

Do.ssa Francesca Mei

Revisione
n. 01/07

Natura: modifica

Adozione

Controdeduzione

Approvazione

INDICE

1	<i>Classificazione acustica del territorio comunale</i>	1
1.1	Classificazione acustica dello stato di fatto	1
1.1.1.1	CLASSE I: Aree particolarmente protette	1
1.1.1.2	CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali	2
1.1.1.3	CLASSE III: Aree di tipo misto	2
1.1.1.4	CLASSE IV: Aree di intensa attività umana	3
1.1.1.5	CLASSE V: Aree prevalentemente industriali	3
1.1.1.6	CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali	3
1.1.2	Zone particolari	4
1.1.2.1	Aree militari	5
1.1.2.2	Aree adibite a manifestazioni temporanee	6
1.1.2.3	Aree prospicienti le infrastrutture viarie	6
1.1.3	Limiti Acustici	7
1.1.4	Prescrizioni per le sorgenti sonore	10
1.1.5	Prescrizioni per le zone confinanti dello stato di fatto a diversa classificazione acustica	11
1.1.6	Attività di controllo e piano di risanamento acustico	12
1.2	Classificazione acustica dello stato di progetto.	14
1.2.1	Le trasformazioni urbanistiche	14
1.2.2	Le infrastrutture viarie	16
2	<i>Trasformazioni territoriali</i>	17
2.1	Piani urbanistici Attuativi	17
2.2	Interventi edilizi	19
3	<i>Interventi sul traffico e sui servizi pubblici</i>	22
3.1	Interventi sul traffico	22
3.2	Interventi sui servizi pubblici	22
4	<i>Aggiornamento della zonizzazione acustica</i>	22
5	<i>CAPO VII - Documentazione di impatto acustico (Do.Im.A.) e documentazione previsionale del clima acustico (D.P.C.A.)</i>	24
5.1.1		24
5.2	La Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)	24
5.3	La Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)	26

1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Castrocara Terme e Terra del Sole ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla Direttiva Regionale "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 2 della L.R. 15/2001."

1.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO

Per la classificazione acustica dello stato di fatto il Comune ha preso in considerazione l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche. Per la definizione dello stato di fatto della classificazione acustica si è considerato inoltre come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" ovvero le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali era già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Regionale, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dalla stessa Direttiva:

1.1.1.1 CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree

scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Si sottolinea che cartograficamente si è evidenziata l'intera area di pertinenza dell'edificio scolastico o sanitario ma l'attribuzione della classe I si deve intendere esclusivamente riferita all'edificio. Attorno all'edificio si individua, quindi, una fascia di rispetto da assegnare alla classe II secondo il seguente criterio:

- profondità di trenta metri se l'area cortiliva ha profondità maggiore di 30 metri ;
- perimetro dell'area esterna dell'edificio se l'area cortiliva ha profondità minore di trenta metri;

Le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi sono state classificate secondo la classe di appartenenza di questi ultimi.

1.1.1.2 CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

1.1.1.3 CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. Si è operata la scelta di assegnare la classe III anche alle aree verdi non soggette a tutela (parchi di quartiere) aree occupate da attrezzature sportive, aree cimiteriali etc..

1.1.1.4 CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

1.1.1.5 CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

La classe V è attribuita alle aree interessate da insediamenti industriali-artigianali, con limitata presenza di attività terziarie e con scarsità di abitazioni.

Sono inoltre assegnate alla classe V le UTO con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali (caseifici, cantine, zuccherifici, disidratatori di erba medica, ecc,,). Si evidenzia che cartograficamente tali ultimi insediamenti sono individuati con campitura puntuale (quadrato rosso violetto) e che l'area V deve intendersi attribuita all'intera area aziendale per insediamenti agroindustriali e insediamenti zootecnici di tipo intensivo inseriti in un contesto di territorio agricolo (dove per area aziendale si intende l'area limitrofa e pertinenziale alle attività agroindustriali o di allevamento intensivo).

1.1.1.6 CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica

CLASS E	COLORE campitura piena
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee è descritta nella Relazione Tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della Classificazione acustica.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, agli strumenti di pianificazione territoriale (PRG o POC).

1.1.2 Zone particolari

Aree di cava

Ai sensi del P.A.E. vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.

Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività

temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva è considerata classificata di classe V, mentre è classificata di classe IV la fascia contenuta entro i 50 metri dal perimetro sopra richiamato. La Classe V e la classe IV sono classificazioni di carattere temporaneo e sono vigenti solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle UTO del vigente P.R.G.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di P.A.E. e torna vigente la classe acustica definita.

1.1.2.1 Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

1.1.2.2 Aree adibite a manifestazioni temporanee

- A norma della Legge 447/95 il comune individua le aree da destinarsi alle manifestazioni temporanee in luogo pubblico.

Durante le manifestazioni temporanee le aree sopra individuate assumono la classificazione di classe V e l'intorno delle stesse per metri 50 la classificazione di classe IV per l'intero periodo diurno o notturno di riferimento.

Attività o manifestazione temporanee in luogo pubblico possono comunque essere svolte su aree non appositamente destinate purché la manifestazione che comporta l'impiego di attrezzature rumorose o comunque emissioni rumorose avvenga secondo le modalità del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose di cui all'art 6 della L.447/95.

1.1.2.3 Aree prospicienti le infrastrutture viarie

La metodologia di classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture viarie è definita nella Relazione Tecnica della classificazione acustica.

In sintesi si precisa che per le strade del territorio comunale classificate E-F, sono state definite fasce di classificazione acustica ai lati delle strade di ampiezza trenta metri e che la classificazione ad esse attribuita (classe III o IV) definisce anche i limiti di immissione per le infrastrutture stradali a norma del Decreto "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare"

Le fasce sono individuate mediante diversa campitura grafica quando la classificazione è di classe superiore alla classificazione della UTO attraversata.

Per quanto riguarda invece le strade classificate D o di ordine superiore per le stesse sono definite sia la fascia di 30 metri relativa alla classificazione acustica del territorio, sia le fasce di pertinenza acustica definite secondo il Regolamento di cui sopra.

La Direttiva Regionale (punto 4.1.1) dispone quanto segue in merito alla realizzazione di previsioni urbanistiche vigenti non attuate e di nuove previsioni urbanistiche:

"La realizzazione di previsioni urbanistiche vigenti non attuate e di nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico."

"Le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa."

La classificazione acustica delle aree prospicienti una infrastruttura viaria esistente che venisse declassata funzionalmente a seguito della realizzazione di una nuova infrastruttura viaria dovrà essere riconsiderata in concomitanza con l'aggiornamento della classificazione acustica.

1.1.3 Limiti Acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della

sorgente stessa;

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

I valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45

Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE	
		dB(A)	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22- 6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO	VALORI DI QUALITA' dB(A)
---------------------------------------	-------------------------------------

		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22- 6)
Classe 1	Aree particolarmente protette	47	37
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe 3	Aree di tipo misto	57	47
Classe 4	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe 5	Prevalentemente industriali	67	57

1.1.4 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale le sorgenti sonore devono rispettare i limiti di emissione/immissione previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

1.1.5 Prescrizioni per le zone confinanti dello stato di fatto a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A).

In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) situazioni di potenziale incompatibilità'

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto c).

c) situazioni di incompatibilità'

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

1.1.6 Attività di controllo e piano di risanamento acustico

Il Comune, avviato il procedimento di classificazione acustica del territorio, attua una indagine di monitoraggio acustico volta ad accertare situazioni di sofferenza/criticità acustica. Nei siti ove tali criticità sono individuate il Comune predispone accertamenti approfonditi volti a determinare, con controlli ripetuti, l'effettivo superamento dei valori di attenzione, le sorgenti causa di tali superamenti ed il loro contributo alla rumorosità ambientale.

Le imprese (insediamenti artigianali e industriali), a norma dell'art. 9 della L.R. 15/01, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalita' e i tempi di adeguamento.

Trascorsi i sei mesi di cui al comma precedente il Comune ha la facoltà di richiedere alle Imprese, con particolare riferimento ai casi già oggetto di segnalazioni per eccessiva rumorosità di impianti o lavorazioni, una relazione sottoscritta da tecnico competente in acustica circa la rispondenza delle sorgenti sonore ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995.

Il Comune adotta il Piano di risanamento acustico qualora:

a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2 della L.R. 15/01, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995 ;

Il Piano di Risanamento Acustico (P.d.R.A.) è redatto a norma dell'art. 7 della L. 447/95.

Qualora le indagini eseguite dimostrino che il superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) della L.447/95 è determinato da un unico artigianale o industriale, e che lo stesso non ha presentato il Piano di cui al comma precedente , con motivato provvedimento il Comune disporrà a carico del soggetto responsabile la redazione del Piano di Risanamento definendone contestualmente i termini per la realizzazione.

Per la redazione dei Piani di risanamento per le infrastrutture viarie si

rimanda al disposto del DM 29/11/2000;

1.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI PROGETTO.

1.2.1 Le trasformazioni urbanistiche

La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

La classificazione acustica dello stato di progetto è stata definita secondo le modalità illustrate nella Relazione Tecnica della Classificazione Acustica ed è basata sulle proposte di ambiti territoriali omogenei di cui alla L.R. 20/2000 ed al definendo PSC.

Tale classificazione assume la valenza di "classificazione strategica di carattere generale e preliminare " mentre la "classificazione operativa specifica" avverrà nell'ambito del POC secondo le modalità di seguito definite:

per le UTO a classificazione diretta il POC provvederà a confermarne la classificazione in congruenza con la destinazione di ambito definita al momento dell'approvazione del PSC .

per le UTO la cui classificazione dipende dal metodo a indici e calcolo di cui alla Direttiva Regionale (**Aree a prevalente od esclusiva destinazione residenziale**) il POC (o in sua assenza la variante di PRG) dovrà definire la classificazione acustica delle trasformazioni urbanistiche potenziali (II o III) stabilendo la compresenza di funzioni in ciascuna UTO o ambito mediante la fissazione di valori percentuali minimi e massimi per le diverse destinazioni di uso ammesse che permettano di definirne la classificazione

acustica potenziale con riferimento alle tabelle, ai punteggi ed ai parametri e valori utilizzati per la individuazione delle classi nell'uso reale del suolo (paragrafo 2.2.2.).

La classificazione acustica dello stato di progetto è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica

CLASSE	COLORE campitura tratteggiata su fondo bianco
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

La Relazione Tecnica della classificazione acustica individua per gli ambiti di nuova definizione le potenziali situazioni di conflitto (classificazione di aree limitrofe distanti per più di 5 dB(A)).

Per le potenziali situazioni di conflitto il POC definendo gli aspetti urbanistici di dettaglio e quindi operando su un progetto più definito da un punto di vista spaziale, planivolumetrico e di effettiva distribuzione delle

funzioni all'interno degli ambiti oggetto di trasformazione, dovrà evidenziare i potenziali impatti negativi e definire nel dettaglio le opere di mitigazione necessarie.

Nel caso delle potenziali situazioni di conflitto determinate dalla vicinanza di aree di classe V (aree a destinazione prevalentemente produttiva) con aree di classe III la cui classificazione deriva dalla presenza di territorio agricolo il POC potrà procedere alla classificazione di aree cuscinetto di classe IV limitrofe all'area di classe V per un'ampiezza non superiore a 50 metri.

Relativamente alle infrastrutture viarie di progetto, qualora la relazione tecnica della zonizzazione abbia evidenziato che le aree prospicienti non hanno dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTO attraversata, il POC per tali infrastrutture definisce le efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico e ne prevede la realizzazione solo in presenza delle misure di contenimento (terrapieni, barriere).

La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. n. 20/2000, è sottoposta alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale.

1.2.2 Le infrastrutture viarie

Relativamente alle strade di progetto dei PRG vigenti la Direttiva Regionale riporta che *"le aree prospicienti devono avere dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTO attraversata. Qualora non possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico."*

La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. n. 20/2000, è sottoposta alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale".

Resta fermo che la norma di cui sopra, con l'entrata in vigore del "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare" è applicabile per le strade classificate E-F, ai sensi del Codice della Strada mentre per quanto riguarda le infrastrutture di ordine superiore è applicabile la norma specifica di cui al regolamento medesimo che fissa le fasce di pertinenza acustica ed i relativi limiti di immissione relativi al traffico veicolare.

2 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni edilizie e territoriali del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è definita dal RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) di cui alla L.R. 20/2000.

In assenza di tale Regolamento valgono le norme di cui al presente capo che all'atto dell'approvazione del regolamento citato dovranno trovare al suo interno un'armonizzata collocazione.

2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Per la classificazione acustica delle aree interessate da Piani Attuativi si fa riferimento alla Classificazione Acustica dello Stato di progetto

In sede di progettazione di un Piano Attuativo del POC e/o di varianti agli strumenti urbanistici nei casi previsti dalle norme transitorie della L.R. n.20/2000, art.19, primo comma lettera h) dovranno essere valutati tutti gli aspetti in grado di influenzare la qualità acustica degli insediamenti da realizzare e di quelli esistenti ai margini dell'intervento.

Dovranno essere garantiti i seguenti requisiti generali:

- entro l'area dell'intervento il rispetto dei valori di qualità acustica previsti dalla Classificazione acustica e la compatibilità delle funzioni previste con il clima acustico atteso;

- ai margini dell'area di intervento il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica per l'area stessa e nel caso in cui tale requisito non sia verificato all'atto della predisposizione dello strumento attuativo, il non incremento della situazione di criticità esistente;

Gli strumenti di analisi e verifica da presentare ai fini sopracitati che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici dello strumento attuativo sono:

- la documentazione previsionale del clima acustico dell'area, che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del Piano attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del clima acustico atteso ai livelli di qualità previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto.
- la documentazione di impatto acustico che, per ambiti produttivi o realizzazione di infrastrutture quali strade, aviosuperfici etc., consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.

Condizioni vincolanti all'approvazione dello strumento attuativo per gli **ambiti di nuova urbanizzazione** sono:

- la verifica, ove previsto, che i parametri delle diverse destinazioni d'uso sono contenuti entro i valori percentuali minimi e massimi definiti nell'ambito del POC per stabilire la classificazione acustica potenziale con riferimento alle tabelle, ai punteggi e valori utilizzati per la individuazione delle classi ;
- per le aree di classe I, II, III la previsione del mancato superamento

dei valori di attenzione di cui alla classificazione acustica per gli edifici più esposti ad eventuali sorgenti sonore presenti o da realizzare; potranno essere derogate le zone a parco purchè siano previste aree con funzioni di filtro e schermature e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.

- per le aree di classe IV , V, VI la previsione del rispetto dei valori di attenzione per gli edifici più esposti limitrofi alla nuova urbanizzazione;

Negli interventi di trasformazione urbana previsti attraverso Piani di recupero o programmi di riqualificazione, ove risulti non perseguibile il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni più protette, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti nell'attribuzione della destinazione d'uso si terrà conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica richiesti per la zona in oggetto.

Dovrà comunque essere perseguito il miglior clima acustico compatibile con le funzioni assegnate.

La normativa del Piano attuativo potrà prescrivere l'esecuzione di indagini acustiche volte alla verifica dei limiti della classificazione acustica, una volta attuato l'intervento.

L'assenza della DO.IM.A. e/o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda

2.2 INTERVENTI EDILIZI

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio della concessione,

autorizzazione, ecc. la **Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

1. opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
3. discoteche, circoli privati ove siano collocati impianti rumorosi,
4. impianti sportivi e ricreativi;
5. attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
6. attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
7. pubblici esercizi e artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, lavanderie quando ubicate in unità immobiliari limitrofe ad unità abitative;
8. autolavaggi e attività di rottamazione;
9. ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
10. aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
11. cave;
12. impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
13. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
14. strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al DLgv 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DO.IM.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DO.IM.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale, in sostituzione della DO.IM.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

E' fatto obbligo di produrre una **Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

scuole e asili nido;

ospedali;

case di cura e di riposo;

parchi pubblici urbani ed extraurbani;

nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti 2), 3), 4),12,13),14).

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui al Capo I, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della

Legge 447/95.

3 INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

3.1 INTERVENTI SUL TRAFFICO

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le previsioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

3.2 INTERVENTI SUI SERVIZI PUBBLICI

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

4 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG nei casi previsti dalle norme transitorie della L.R. n.20/2000, art.19;
2. all'atto di approvazione del POC;
3. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi nei casi previsti dalle norme transitorie della L.R. n.20/2000 e non già ricompresi nello stati di progetto della classificazione acustica.

Le norme tecniche e/o la classificazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della L 447/95 non citate nel presente regolamento.

5 CAPO VII - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)

5.1.1

5.2 LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

- descrizione dell'attività.
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata
- descrizione delle sorgenti di rumore:
- analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
- valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti

effetti di inquinamento acustico;

- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
- indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
- indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I.
- descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

5.3 LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)

La documentazione previsionale del clima acustico comprende:

- rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la

realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;

- descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile

- riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete

stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;

- caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.